



EN.BI.LA.I.F

Ente Bilaterale Idraulici Forestali

REGOLAMENTO ENBILAIF

PRESTAZIONI INTEGRATIVE E STRAORDINARIE

PER I LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI

DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

E IDRAULICO-AGRARIA DELLA REGIONE CAMPANIA



EN.BI.LA.I.F

Via Irno 2/4 84135 Salerno (SA)



Indice

| | |
|--|--------|
| Premessa..... | pag. 1 |
| Art. 1 Decorrenza..... | pag. 1 |
| Art. 2 Oggetto del regolamento..... | pag. 1 |
| Art. 3 Vincolo di obbligatorietà..... | pag. 1 |
| Art. 4 Mancato versamento dei contributi..... | pag. 2 |
| Art. 5 Capienza fondi..... | pag. 3 |
| Art. 6 Destinatari categorie assistite..... | pag. 3 |
| Art. 7 Prestazioni integrative straordinarie..... | pag. 3 |
| Art. 8 Carenza per malattia..... | pag. 4 |
| Art. 9 Rimborso spese per prestazioni specialistiche..... | pag. 4 |
| Art.10 Contributo occhiali da vista - apparecchi acustici o altri sussidi ortopedici..... | pag. 5 |
| Art.11 Erogazione spese scolastiche..... | pag. 5 |
| Art.12 Contributi per nascita e per decesso..... | pag. 6 |
| Art.13 Criteri e modalità di erogazione prestazioni..... | pag. 6 |
| Art.14 Tempi di presentazione - istruttoria della domanda..... | pag. 7 |
| Art.15 Massimali..... | pag. 8 |
| Art.16 Reclami..... | pag. 8 |
| Art.17 Decadenza del diritto al servizio e alle prestazioni..... | pag. 8 |
| Art.18 Normativa fiscale..... | pag. 8 |
| Art.19 Privacy e tutela dei dati personali sensibili..... | pag. 9 |
| Art.20 Incompletezza del regolamento..... | pag. 9 |

PREMESSA

Il presente Regolamento riguarda l'Ente Bilaterale Territoriale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della Regione Campania (di seguito En.Bi.La.I.F.), redatto al fine di dare continuità ed attuazione agli scopi prefissati all'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori forestali, all'art. 4 del Contratto Integrativo Regionale del Lavoro (CIRL) e da ultimo all'art. 3 dell'Atto Costitutivo dell'EnbilaiF, ovvero al fine di assicurare ai lavoratori del settore, ulteriore assistenza ed integrazione, in aggiunta a quelle contemplate dalle disposizioni di legge.

Articolo 1

DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2024 e ha validità di 1 anno. Si intende tacitamente rinnovato, salvo modifiche deliberate dal Comitato di Gestione dell'En.Bi.La.I.F.

Articolo 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento disciplina il funzionamento delle "prestazioni assistenziali" per i lavoratori del settore forestale della Regione Campania, in attuazione dell'art. 3 dell'Atto Costitutivo dell'EnBiLaIF sottoscritto il 13 marzo 2018.

Le prestazioni sono destinate ai beneficiari individuati dal suddetto Statuto e meglio specificati all'art. 7 del presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento s'intendono richiamate le disposizioni del CCNL e del CIRL di settore.

Articolo 3

VINCOLO DI OBBLIGATORIETA' E CONOSCENZA

L'attività di forestazione, bonifica montana, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi è svolta dalle Comunità Montane, dalle Province e dalla città metropolitana di Napoli, in attuazione della L.R. 11/1996.

Il CirI di settore viene applicato dalle Comunità Montane, dagli Enti Pubblici, Consorzi Forestali, Aziende Speciali e da tutti gli altri Enti che con finanziamento pubblico svolgono le predette attività di forestazione. Tutti gli enti suddetti, aderiscono alla associazione sindacale di settore, Uncem Campania e Upi Campania; tutte le parti sociali, Regione Campania, Uncem Campania,

Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, hanno deliberato all'art. 4 Cirl la costituzione dell'ente bilaterale di settore – Enbilaif.

Per quanto detto, le Comunità Montane, gli Enti Pubblici, i Consorzi Forestali, le aziende speciali e tutti gli altri enti che con finanziamento pubblico svolgono le attività di forestazione di cui al Cirl di settore e che anche implicitamente applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro e l'integrativo regionale, sono tenute a riconoscere integralmente ed attuare quanto previsto dai medesimi contratti regionale e nazionale, con la conseguente obbligatorietà al vincolo della norma statutaria dell'Ente Bilaterale territoriale per i lavoratori addetti ai lavori idraulico-forestali ed idraulico-agraria della Regione Campania.

Tale vincolo di obbligatorietà di partecipazione a En.bi.la.i.f. presuppone e comporta la conoscenza con conseguente accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento nonché delle successive modifiche.

Con la partecipazione, gli enti predetti, si impegnano formalmente ad osservare integralmente gli obblighi e gli oneri derivanti dai contratti di lavoro, nazionale e regionale, oltre agli accordi e atti normativi adottati tra le parti.

Articolo 4

MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Richiamando l'obbligo della contribuzione in favore dell'EnBiLaIf da parte delle Comunità Montane, dagli Enti Pubblici, Consorzi Forestali, Aziende Speciali e da tutti gli altri Enti che con finanziamento pubblico svolgono le attività di forestazione, e di conseguenza dei lavoratori, si precisa che in mancanza di tale contribuzione non saranno garantiti i servizi e le prestazioni erogate dall'EN.BI.LA.I.F. In tal caso, le erogazioni, potranno eventualmente essere sospese dandone comunicazione ufficiale agli enti datori di lavoro e ai lavoratori.

Per beneficiare delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli Enti richiamati al comma precedente ed i lavoratori, sono tenuti ad applicare integralmente i richiamati CCNL e Cirl ed essere in regola con i versamenti in favore dell'Ente Bilaterale.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti l'EN.BI.LA.I.F. si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie, finalizzate all'incasso dei contributi da gli stessi dovuti, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione, non escludendo nessun altro procedimento il cui fine è quello del recupero dei contributi dovuti dagli enti all'EN.BI.LA.I.F.

Articolo 5

CAPIENZA DEI FONDI

Tutte le singole prestazioni previste al presente regolamento, sono subordinate alle previsioni di ogni singolo capitolo di spesa, eccetto eventuali modifiche deliberate dal Comitato di Gestione.

Nell'erogazione delle prestazioni e nello svolgimento delle attività finanziate dall'Ente Bilaterale, non si potrà eccedere la capienza delle risorse erogate al predetto Ente, tantomeno le previsioni del singolo capitolo di spesa.

Le erogazioni delle prestazioni restano pertanto subordinate ai vincoli di bilancio di previsione, alla capacità e alle risorse economiche in essere presso l'Ente Bilaterale, nonché ad ulteriori previsioni come specificato ai successivi articoli.

Articolo 6

DESTINATARI – CATEGORIE ASSISTITE

Previo regolarità dei versamenti contributivi, le attività e le prestazioni del presente Regolamento sono destinate a:

- gli impiegati a tempo indeterminato come previsto all'art. 35 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
- gli operai a tempo determinato ed indeterminato del settore forestale, come previsto all'art. 49 ccnl richiamato.

Articolo 7

PRESTAZIONI INTEGRATIVE - STRAORDINARIE

L'Ente bilaterale versa a seconda dei casi, agli ITI, agli operai sia OTI che OTD, ulteriori prestazioni straordinarie, delle quali alcune sono strutturali e quindi comunque garantite, altre, alla data attuale vengono corrisposte in via sperimentale da confermare annualmente e che ad oggi risultano quelle elencate nei paragrafi seguenti.

Le prestazioni straordinarie, verranno erogate soltanto laddove le medesime non vengano già corrisposte da altri fondi (es. Filcoop, Cimif...). Nel caso in cui le prestazioni siano già oggetto di domanda presso altri fondi o casse, la domanda verrà respinta.

Le richieste e i conseguenti versamenti straordinari saranno riconosciuti unicamente in costanza di rapporto di lavoro.

Articolo 8

CARENZA PER MALATTIA

È prevista l'erogazione di €10,00 al giorno, per ciascuna giornata di carenza per malattia non indennizzata. La prestazione può essere richiesta soltanto una volta nel corso dell'anno. Si ribadisce che le integrazioni di cui al presente articolo, saranno erogate solo se non vi ricorrano altre casse, fondi o enti nonché alle inderogabili ed inscindibili condizioni:

- a) Che gli eventi di malattia e/o infortunio vengano chieste in presenza di regolare rapporto di lavoro in atto;
- b) Che l'ente datoriale a cui fa capo il richiedente sia in regola con il pagamento dei contributi;
- c) Che i fondi previsti nel singolo capitolo di spesa non siano già esauriti.

Articolo 9

RIMBORSO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

È previsto un rimborso pari al 50%, sulle spese sostenute dal dipendente forestale successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento per le seguenti prestazioni specialistiche:

- a) visite specialistiche e procedure diagnostiche
- b) visite del libero professionista
- c) esami strumentali
- d) esami di laboratorio
- e) esami radiologici

La prestazione può essere richiesta soltanto una volta nel corso dell'anno. Le integrazioni di cui al presente articolo, saranno erogate solo se non vi ricorrano altre casse, fondi o enti nonché alle inderogabili ed inscindibili condizioni:

- a) Il rimborso non sia stato richiesto e/o oggetto di domanda al Filcoop e/o ad altro fondo;
- b) Che l'ente datoriale a cui fa capo il richiedente sia in regola con il pagamento dei contributi;
- c) Che i fondi previsti nel singolo capitolo di spesa non siano già esauriti.

L'Ente provvederà al rimborso nella misura e nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante il mancato rimborso da parte di altri fondi e attestante le spese sostenute. Di quanto sopra ed alle medesime condizioni,

potranno beneficiare anche i seguenti familiari dell'operaio forestale: figli minorenni o maggiorenni, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché il coniuge non separato o unito civilmente, i genitori, purché all'atto dell'evento risultino a carico del lavoratore ai fini fiscali (cioè beneficiano della detrazione fiscale spettante per legge).

Articolo 10 **CONTRIBUTO PER OCCHIALI DA VISTA, APPARECCHI ACUSTICI OD ALTRI SUSSIDI** **ORTOPEDICI**

(Contributo concesso solo agli operai forestali ed ai loro familiari a carico)

Nei limiti degli importi stabiliti nel singolo capitolo di spesa e sino ad esaurimento, l'Enbilaif rimborserà, dietro presentazione di idonea documentazione relativa alle spese sostenute, un importo pari al 50% (cinquanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile. Di quanto sopra potranno beneficiare anche i seguenti familiari dell'operaio forestale: figli minorenni o maggiorenni, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché il coniuge non separato o unito civilmente, i genitori, purché all'atto dell'evento risultino a carico del lavoratore ai fini fiscali (cioè beneficiano della detrazione fiscale spettante per legge).

Tale prestazione può essere richiesta dal singolo dipendente, soltanto una volta all'anno.

Articolo 11 **EROGAZIONE PER SPESE SCOLASTICHE**

Nei limiti degli importi stabiliti nel singolo capitolo di spesa e sino ad esaurimento, l'Enbilaif, in via sperimentale, interviene con provvidenze-contributi scolastici in favore dei dipendenti forestali con figli a carico iscritti presso l'asilo nido, scuola materna, scuola secondaria di secondo grado e università.

Sussidio – Spese scolastiche: asilo, scuola materna, scuola secondaria di primo e secondo grado:

La misura del sussidio prevista per figli a carico iscritti presso l'asilo nido, scuola materna, scuola secondaria di primo e secondo grado, viene stabilita nel capitolo di spesa del bilancio di previsione dedicato. La prestazione, nei limiti del detto capitolo di spesa, viene erogata previa presentazione delle spese sostenute (es. per retta scolastica, acquisto libri). Alla apposita domanda sarà allegato:

- copia certificato d'iscrizione all'anno scolastico
- stato famiglia o autocertificazione

- copia dell'ultima busta paga
- fatture o scontrino fiscale della prestazione

Sussidio: Università

Per i figli dei dipendenti regolarmente frequentanti corsi universitari, in regola con gli esami previsti dal piano di studi personale approvato dal Consiglio di Facoltà, per ogni anno di corso accademico regolarmente concluso sarà invece erogato l'importo stabilito nel capitolo di spesa del bilancio di previsione dedicato. Alla domanda devono essere allegati:

- dichiarazione dell'Università attestante che lo studente è in regola con l'anno accademico
- Fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi denominata "familiari a carico"
- Autocertificazione a conferma che anche per l'anno in corso i familiari sono a carico
- Iban del richiedente

Articolo 12

CONTRIBUTO PER NASCITA E DECESSO

In caso di decesso del lavoratore forestale avvenuto in costanza di rapporto di lavoro e successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, è previsto un contributo straordinario che esula dai massimali di cui al successivo art.15 erogabili al singolo dipendente, pari ad €. 1.000,00 (euro mille/00) da liquidarsi in favore del coniuge o dei figli, previa presentazione di idonea documentazione.

In caso di nascita è previsto un contributo di € 1500,00 per ogni neonato

Articolo 13

CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE PRESTAZIONI

Le integrazioni e le ulteriori prestazioni straordinarie, verranno liquidate previa presentazione delle relative domande sulla prevista modulistica corredate dalla necessaria documentazione.

Lo stanziamento degli importi delle prestazioni assistenziali viene deliberato in base alle disponibilità di bilancio e alla capienza di cui all'art. 5 del presente Regolamento. L'Ente Bilaterale potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare l'erogazione delle prestazioni, previa delibera del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione di Enibilaif autorizzerà l'erogazione delle prestazioni dopo avere verificato la regolarità dei versamenti da parte delle aziende-datori e previa regolarità della documentazione necessaria fornita dai richiedenti ai fini della liquidazione. In particolare, il

lavoratore richiedente dovrà allegare alle singole domande apposita “dichiarazione sostitutiva di certificazione” ex art. 46 DPR 445/2000 con la quale dichiara di non aver ricevuto la medesima prestazione richiesta ad Enbilair, da parte di altri Istituti.

Le domande di Prestazioni/ Previdenze verranno evase dall’ Ente Bilaterale entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, sempre che la documentazione sia completa ed idonea.

L’accertamento da parte dell’Ente Bilaterale di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali e la segnalazione agli organi di competenza.

Per l’accreditamento su c/c all’atto della presentazione della domanda gli aventi diritto dovranno fornire il codice IBAN e le corrispondenti coordinate bancarie.

Articolo 14

TEMPI DI PRESENTAZIONE – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dal verificarsi della situazione che dà diritto alla prestazione.

I 60 giorni di tempo per la presentazione della pratica devono considerarsi, per l’Enbilair da quando si verifica la situazione o dalla data di pagamento dell’ultima rata della corrispondente spesa sostenuta.

L’Ente ne comunica l’esito al lavoratore, come di seguito:

1. ACCOLTA: la domanda è stata accolta dall’Ente che provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Comitato di Gestione;
2. SOSPESA (NECESSARIA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE): la domanda deve essere integrata per documentazione mancante o non conforme: il lavoratore avrà 30 giorni di tempo dalla ricezione della notifica per integrare la documentazione. Trascorso il termine perentorio sopra indicato la domanda verrà automaticamente respinta e non potrà essere né riaperta né presentata istanza di revisione della decisione;
3. RESPINTA: in caso di rigetto della domanda, in quanto non conforme, è facoltà del lavoratore, proporre istanza di revisione della decisione, nel termine perentorio di 30 giorni, dalla ricezione della notifica, a mezzo posta elettronica certificata dell’Ente Bilaterale. Il Comitato di Gestione renderà nota la decisione definitiva sulla istanza nei successivi 30 giorni, dandone comunicazione all’azienda a mezzo posta elettronica certificata.

Le domande di prestazioni vengono evase in ordine cronologico in riferimento alla data di presentazione della domanda.

Le domande devono essere firmate in originale e complete in ogni parte. Domande incomplete, non firmate in originale o prive degli allegati necessari non saranno accettate.

Le domande devono essere presentate: tramite raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC) o mediante consegna a mano.

Articolo 15

MASSIMALI

Nel ribadire che ogni singola prestazione erogabile in favore del dipendente soggiace ai limiti dei rispettivi capitoli di spesa di cui al bilancio di previsione, viene altresì specificato che, ad esclusione del contributo di cui all'art. 12, il contributo massimo annuo erogabile, anche cumulando più prestazioni e/o sussidi, a favore di uno stesso dipendente e/o nucleo familiare, non potrà superare l'importo massimo pari a €. 200,00 (duecento/00).

In caso di superamento del detto massimale, la domanda sarà respinta.

Articolo 16

RECLAMI

Qualsiasi reclamo sulla non corrispondenza delle somme erogate oppure sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, e per qualsiasi altro motivo, deve essere presentato per iscritto dal dipendente entro 60 gg, dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o rifiuto della pratica o per altra motivazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 17

DECADENZA DEL DIRITTO AL SERVIZIO E ALLE PRESTAZIONI

Il diritto alle integrazioni a favore dei lavoratori dipendenti si estingue per:

- decesso del dipendente;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- esclusione disposta dal Co mitato di Gestione dell' ENTE BILATERALE in presenza di omissioni contributive, irregolarità, o abusi, ecc.

Articolo 18

NORMATIVA FISCALE

Tutti i sussidi e contributi concessi in qualsiasi forma saranno registrati e assoggettati alle ritenute previste dalle normative vigenti.

Articolo 19

PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI SENSIBILI

Tutti i dati conferiti dai lavoratori dipendenti saranno trattati dagli organi amministrativi dell'Enbilaif secondo modalità ed entro i limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui Artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) UE 2016/679.

Articolo 20

INCOMPLETEZZA DEL REGOLAMENTO

Quanto non disciplinato nel presente regolamento, potrà essere colmato, modificato e integrato con specifica delibera dal Comitato di Gestione, che diverrà di volta in volta, integrativa del regolamento stesso. Le eventuali modifiche e/o integrazioni, dovranno essere approvate dal Comitato di Gestione a maggioranza assoluta dei propri membri.

STATUTO

Ente Bilaterale del Lavoro per il Settore Forestale della Regione Campania

Art 1 DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE

In applicazione dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori forestali stipulato il 07.12.2010 e dell'alt. 4 del Contratto Integrativo Regionale Lavoro (CIRL) stipulato in data 23.01.2018, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3 della Costituzione, dalla legge n. 30/2003 e dal d.lgs. 276/2003, è costituito per iniziativa dell'Unccm e delle organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori: Flai Cgil, Uila Uil, Fai Cisl, 1' Ente Bilaterale Territoriale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Regione Campania (di seguito EN.BI.LA.I.F.), che ha come obiettivo l'effettiva rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa) e degli aspetti sociali ed economici legati alle attività forestali ed idraulico-agrarie in grado di collocarle nel quadro delle politiche economiche e produttive regionali. La salvaguardia del territorio e dell'ambiente, l'uso plurimo e produttivo del patrimonio boschivo, la stabilità dell'occupazione e la valorizzazione della professionalità degli addetti devono rappresentare gli obiettivi fondamentali di una nuova politica forestale, che deve adottare la programmazione degli interventi e l'attivazione di tutte le sinergie possibili come vincoli determinanti per la produttività sociale ed economica del settore.

Art 2 SEDE E DURATA

L EN.BI.LA.I.F. ha sede in Vietri Sul Mare alla via Pellegrini, 5, ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art 36 del C.C. La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

Art. 3 - FINALITÀ' E SCOPI

L' EN.BI.LA.I.F. si propone di:

- a) erogare prestazioni integrative, in termini economici e temporali, in caso di malattia, maternità, infortunio, disoccupazione, cassa integrazione per eventi atmosferici (CISOA) ed, in genere, integrare ulteriori attività assistenziali ai lavoratori del settore forestale della Regione Campania; fornire ulteriori prestazioni assistenziali ai lavoratori del settore forestale della Regione Campania, volte a garantire loro un'adeguata tutela negli stati di bisogno, per occorrenze sociali e familiari e per evenienze di ordine sanitario;
- b) erogare assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconoscibili nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- d) promuovere la costituzione e la gestione di strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori, in presenza di crisi aziendali;
- e) erogare contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea
- f) stipulare convenzioni con Associazioni ed altri Enti Bilaterali e/o Enti terzi, italiani e/o esteri, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della formazione per la realizzazione delle attività formative;
- g) stipulare convenzioni con le sedi INPS territorialmente competenti, per la riscossione dei contributi afferenti alle prestazioni di cui all'alt 4 lettera a) del presente Statuto;

- h) promuovere e sostenere ogni iniziativa od azione per l'integrazione dell'assistenza pubblica nei confronti dei lavoratori del settore forestale della Regione Campania, coordinando il proprio operato per l'attuazione dei propri scopi con altre strutture aventi analoghe e convergenti finalità, sia appartenenti alle Organizzazioni sindacali e di categoria del settore forestale, sia ad altri organismi, associazioni, comitati e simili;
- i) promuovere iniziative finalizzate al reperimento di sostegni e finanziamenti pubblici, anche comunitari, per le attività del EN.BI.LA.I.F.;
- l) semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese/enti che impiegano lavoratori forestali stagionali, ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative (convenzioni con le Asl e con i medici competenti, certificazione di opuscoli per la formazione/informazione dei lavoratori in materia di sicurezza, ecc);
- m) individuare soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- n) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore forestale della Regione Campania;
- o) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori forestali della Regione Campania, anche con la tenuta di corsi di formazione in materia di sicurezza e di prevenzione delle malattie professionali, da organizzare anche in collaborazione con il Tavolo di partenariato di cui all'art. 3 del CIRL;
- p) effettuare studi, convegni, seminari, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai propri compiti istituzionali;
- q) collaborare con gli Enti datori di lavoro alla realizzazione delle attività di formazione e riqualificazione continua del personale forestale (art 6 CIRL);
- r) gestire e coordinare la banca dati regionale degli infortuni e/o delle malattie professionali nel settore forestale (art. 12 CIRL).

Tutto compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

L' EN.BI.LA.I.F., per conseguire i propri scopi, potrà utilizzare risorse, strutture e personale messi a disposizione, attraverso apposite convenzioni, direttamente dai soci fondatori, qualora ne esistano le condizioni e/o organismi esercenti attività di formazione e di ricerca che potranno assumere la titolarità e la gestione dei progetti.

Per il raggiungimento dei propri scopi l' EN.BI.LA.I.F. potrà dotarsi di strutture operative e assumere personale per la gestione delle stesse.

Art. 4 - PATRIMONIO E CONTRIBUZIONE

Il patrimonio dell' EN.BI.LA.I.F. è costituito:

dai contributi assistenziali, previdenziali e contrattuali previsti dal contratto integrativo regionale di categoria (CIRL);

da contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
da ogni altra eventuale entrata.

I contributi saranno accreditati su un apposito conto corrente bancario, intestato all'EN.BI.LA.I.F., dal quale verranno prelevate le somme necessarie per le spese di gestione e di funzionamento (canoni di locazione ed attrezzatura sede, spese postali, telefoniche, teleg[^] cancelleria, stampati, tenuta elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese personale, gettoni di presenza, rimborsi spese sostenute per l'attività dell'Ente previamente autorizzate dal Presidente o Vicepresidente e documentate, ecc.), per quelle finalizzate alle erogazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a), b), c), d), e), h) del precedente art 3 e, nei limiti delle ulteriori disponibilità esistenti, per le altre attività di cui alle lettere f), g), i), 1), m), n), o), p), q), r) del medesimo articolo, anche se poste in essere in coordinamento con altre strutture e/o Enti. Le modalità di versamento all'EN.BI.LA.I.F. dei contributi e di qualsiasi altra somma vengono determinati dal comitato di

gestione in un apposito regolamento. Le imprese/enti sono responsabili dell'esatto versamento all'EN.BI.LA.I.F. dei contributi a loro carico e di quelli trattenuti sul salario corrisposto ai dipendenti. Nei confronti delle imprese/enti inadempienti il Comitato di gestione adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esazione, anche coattiva, di quanto dovuto.

Art. 5 - MODIFICHE DELLA CONTRIBUZIONE

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alle lettere a), b), c), d), e), h) del precedente art. 3, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria fondatrici promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni del contratto integrativo regionale (CIRL) e/o del presente Statuto, al fine di ricondurre in equilibrio il rapporto fra entrate :contributive ed erogazioni a titolo di prestazioni.

Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario dell'EN.BI.LA.I.F. si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio contabile, il Comitato di Gestione redige il rendiconto di gestione e lo approva con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, su conforme relazione del Collegio Sindacale. Quando lo richiedano particolari esigenze è previsto il maggior temine di 180 gg., nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° co. dell'art. 2364 del c.c. E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - RESPONSABILITA'

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori forestali della Regione Campania promuovono la costituzione e l'attività dell'EN.BI.LA.I.F. nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali ed in attuazione delle norme dei Contratti Collettivi di Lavoro degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, a tutela degù interessi delle categorie di appartenenza. E' espressamente esclusa ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta o indiretta dell'EN.BI.LA.I.F. da parte delle Organizzazioni fondatrici, che non sono responsabili, né direttamente né indirettamente, della gestione e amministrazione del EN.BI.LA.I.F. e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti dallo stesso assunti attraverso i propri Organi statutari, dei cui atti, ancorché eventualmente riferibili ai membri designati dalle Organizzazioni fondatrici, ai sensi del seguente art 8, queste ultime non rispondono.

Art. 8 - ORGANI

Sono organi dell'EN.BI.LA.I.F.:

- Il Comitato di Gestione,
- Il Presidente e il Vicepresidente,
- Il Collegio Sindacali.

Art. 9 - COMITATO DI GESTIONE

L'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria del EN.BI.LA.I.F. spettano ad un Comitato di Gestione, composto da sei membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori, nominati dalle Organizzazioni promotrici come segue: FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL un rappresentante ciascuno e UNCEM tre rappresentanti.

I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati o sostituiti, anche tacitamente, dalle Organizzazioni promananti.

Nella sua prima riunione, il Comitato di Gestione nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, recependo le proposte dell'organizzazione Datoriale e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri membri.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente hanno una durata triennale e sono soggette ad alternanza tra i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti il Comitato, l'Organizzazione promanante che lo aveva designato nomina un nuovo componente, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i componenti del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero, con le medesime modalità previste al comma 1.

Il Comitato di Gestione delibera su tutti i provvedimenti/atti necessari o comunque utili al conseguimento degli scopi dell'EN.BI.LA.I.F. essendo munito, a tal fine, di ogni potere, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare il Comitato di Gestione delibera in merito:

- alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione del EN.BI.LA.I.F.,
- all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
- alla nomina del direttore, ove previsto dal regolamento di cui al successivo art. 14;
- alle modalità di riscossione dei contributi di cui alla lettera a), b) e c) del precedente art. 4;
- all'approvazione del rendiconto economico finanziario;
- alle eventuali modifiche delle prestazioni, in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- all'accertamento in concreto dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e all'erogazione delle medesime ai lavoratori aderenti;
- alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità finanziarie;
- in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'EN.BI.LA.I.F.A

Spetta altresì al Comitato di Gestione di deliberare:

- sull'approvazione dei regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative;
- su qualsiasi modifica al presente statuto;
- sullo scioglimento dell' EN.BI.LA.I.F

In particolare lo scioglimento potrà avvenire:

- in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi statutari preseti
- per sopravvenute ragioni di carattere straordinario.

Ad ogni riunione il Comitato nomina un Segretario verbalizzante.

Art. 10 - DELIBERAZIONI

Il Comitato di gestione si riunisce su indicazione del Presidente, di regola, almeno due volte al mese.

Le riunioni sono convocate dal Presidente tramite fax, sms, pec, o email, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, anche tre giorni prima. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Non è ammessa delega per rappresentanza.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le delibere che riguardano l'approvazione dei regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative, la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell' EN.BI.LA.I.F. è necessario il voto unanime dei componenti del Comitato di Gestione. Fatti salvo i casi di maggioranza diversa previsti dal presente statuto. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente del Comitato. I verbali di deliberazione sono trascritti nel libro del Comitato di Gestione.

Art. 11 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti, con le modalità previste dal precedente art 9, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EN.BI.LA.I.F., convoca e presiede il Comitato di Gestione; cura e segue l'attività complessiva dell'Ente, accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione. Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, esercita tutte le funzioni demandate a quest'ultimo.

Art. 12 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno, con funzioni di Presidente. Il presidente del Collegio Sindacale viene scelto d'intesa tra le parti datoriali e sindacali, tra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I restanti due componenti effettivi e i tre componenti supplenti del Collegio Sindacale vengono designati pariteticamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare, il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'EN.BI.LA.I.F., vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto di gestione alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione. Il Collegio Sindacale accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'EN.BI.LA.I.F. Ciascun componente del Collegio Sindacale può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni. Il Collegio Sindacale redige apposito verbale per tutte le sue riunioni e per le ispezioni che esegue. I verbali sono trascritti nel libro del Collegio Sindacale.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'EN.BI.LA.I.F., il Comitato di Gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. E' fatto espresso divieto di trasmissibilità e rivalutabilità delle quote associative, ove mai previste. Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'EN.BI.LA.I.F. Sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, volte cioè al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori addetti ai Lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Regione Campania, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - REGOLAMENTO

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Per l'attuazione del presente statuto l'EN.BI.LA.I.F. si doterà di un Regolamento Organizzativo e Funzionale, che dovrà essere approvato dal Comitato di Gestione, a maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al precedente art. 14, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e, segnatamente, quelle in materia di Associazioni di tendenza senza scopo di lucro.

EN.BI.LA.I.F.

Via Irno 2/4 84135 Salerno (SA)

pec: campania@pec.enbilaif.it